

AMMINISTRATORI

Elezioni, nei «voti validi» vanno computati sia quelli riportati dai Sindaci nel ballottaggio sia quelli delle liste collegate al primo turno

Il Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza del 10 maggio 2017, n. 2174, ha ritenuto di non doversi discostare dal consolidato orientamento rispetto alla corretta interpretazione dell'espressione «voti validi» riportata nell'articolo 73, comma 10, del Tuel.

Per la giurisprudenza amministrativa nella nozione «voti validi» devono essere computati anche i voti riportati dai Sindaci al secondo turno e non solo quelli conseguiti dalle singole liste collegate al primo turno.

Il fatto

Dinanzi al Tribunale amministrativo marchigiano veniva impugnato il verbale di proclamazione degli eletti adottato dall'Ufficio elettorale per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio comunale di un Comune, relativo alla tornata elettorale del 5-19 giugno 2016.

In particolare i ricorrenti contestavano l'attribuzione del premio di maggioranza, di cui all'articolo 73 comma 10, del Dlgs n. 267 del 2000, alla coalizione di liste collegate al candidato Sindaco eletto nel turno di ballottaggio, sull'altro candidato.

Il Tar Marche respingeva il ricorso in quanto, di fronte ad un quadro giurisprudenziale consolidato da oltre un quinquennio, non sono emerse nuove e convincenti ragioni per adottare una diversa e nuova linea interpretativa.

La sentenza è stata, poi, ampiamente confermata dal Consiglio di Stato con la decisione qui in rassegna.

La decisione

La sentenza in commento conferma il consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema di interpretazione dell'articolo 73, comma 10, del Tuel, non ravvisando alcun elemento utile per eventualmente chiamare in causa l'Adunanza Plenaria.

Gli argomenti a sostegno della tesi per cui si debba avere riguardo ai voti ottenuti dal candidato Sindaco vincente e non già a quelli di lista sono, per il Giudice amministrativo, individuabili nei seguenti punti:

a) dal punto di vista letterale, si è valorizzato l'impiego, nella norma in questione, dell'espressione «voti validi», riferita a quelli ottenuti nei suffragi ai candidati alla carica di Sindaco, in luogo dell'espressione cifra elettorale, impiegata in altri contesti con riguardo ai voti di lista;

b) dal punto di vista logico-sistematico, nonché teleologico, si è evidenziato che il sistema elettorale congegnato dal Tuel è improntato ad un favor per il principio maggioritario per evidenti esigenze di governabilità dell'Ente, controbilanciato dalla considerazione di tipo proporzionalista necessariamente ancorata al dato elettorale complessivo, quale risultante dai suffragi espressi a favore dei candidati Sindaci e non già alle sole liste ad essi collegate.

Conclusioni

La giurisprudenza è consolidata sull'interpretazione del comma 10 dell'articolo 73 del Tuel; bisognerebbe, quindi, essere convincenti per ottenere l'apertura verso una diversa linea interpretativa, cosa che nel caso di specie non è avvenuto.

Fonte: Il Sole 24 Ore del 18/05/2017

Autore: Ulderico Izzo